

GRUPPO VIBECO

CODICE ETICO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Ambito di applicazione	3
3.	Valore ed efficacia	4
4.	Diffusione	4
5.	Aggiornamento	5
6.	Principi generali	5
7.	Regole di comportamento	7
7.1.	Comportamento dei componenti degli organi societari, del personale delle Società del Gruppo Vibeco e dei collaboratori	7
7.2.	Rapporti con soggetti esterni pubblici o privati	8
7.3.	Rapporti con clienti e committenti	9
7.4.	Rapporti con fornitori ed appaltatori	9
7.5.	Rapporti con il personale	9
8.	Salute e sicurezza	10
9.	Tutela ambientale	11
10.	Misure di intervento	11
10.1.	Prevenzione e controllo	11
10.2.	Sistema disciplinare e sanzioni	12

1. Premessa

Il Gruppo Vibeco (di seguito anche solo “Gruppo”), ha elaborato e adottato il presente Codice Etico (di seguito anche solo “Codice”) per esprimere e fissare i valori ed i principi, nonché le conseguenti linee di comportamento, fondamentali nella conduzione delle proprie attività ed a cui devono dunque conformarsi tutti coloro che, a vario titolo, svolgono attività aziendali, lavorano, operano e collaborano con Società del Gruppo, ovvero comunque operano in nome e per conto di taluna di queste, in tal modo individuando il contenuto dei diritti, doveri e responsabilità delle medesime nei confronti di coloro con i quali interagiscono nello svolgimento delle proprie attività (siano essi, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, clienti, pubblica amministrazione, mercato finanziario).

L’osservanza ed il pieno rispetto delle regole di comportamento fissate nel presente Codice rappresentano il fondamentale punto di partenza per il buon funzionamento, l’affidabilità esterna ed interna e l’efficienza del Gruppo.

Il Gruppo Vibeco persegue il valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

Il presente Codice costituisce altresì parte integrante del sistema di organizzazione definito dalla Società anche al fine di soddisfare le esigenze espresse dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

2. Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica indistintamente ad ogni attività aziendale e nei confronti di tutto il personale delle Società del Gruppo, ricomprendente i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti, i quadri ed i dipendenti, nonché a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o operano per una delle Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo Vibeco adottano il presente Codice per individuare le regole di comportamento da seguire nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l’ambiente ed a cui impronterà la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, i soggetti esterni con cui si relazioneranno.

3. Valore ed efficacia

Ogni destinatario del Codice è tenuto all’osservanza dei principi e delle previsioni in esso contenute. Eventuali violazioni costituiranno lesione del rapporto di fiducia instaurato con la relativa Società del Gruppo e potranno comportare, a seconda dei casi e della tipologia di soggetto inadempiente, conseguenze contrattuali, disciplinari e/o giudiziarie.

Il presente Codice, unitamente ad ogni procedura attuativa ad esso correlata, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato, in essere o da

stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c..

Per quanto concerne collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore di una Società del Gruppo e di altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice, anche per estratto, o comunque l'adesione ai principi ed alle disposizioni in esso previste costituisce condizione necessaria per la stipulazione stessa di contratti di qualsiasi natura.

4. Diffusione

Le Società del Gruppo Vibeco provvederanno a dare ampia diffusione interna al presente Codice, tramite attività informativa e formativa destinata al proprio personale e portandolo altresì a conoscenza di qualsiasi persona fisica o giuridica che si relazioni con le stesse.

Ogni destinatario del Codice è tenuto a conoscerne e rispettarne le previsioni, rivolgendosi ai propri superiori gerarchici ovvero alle competenti funzioni aziendali in caso di chiarimenti o indicazioni applicative, nonché a riferire ai medesimi in ordine a specifiche situazioni rilevanti o a possibile violazione del Codice stesso.

Ciascuna Società del Gruppo vigila con attenzione, nel proprio ambito, sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

5. Aggiornamento

Con determinazione condivisa da parte di ciascun Consiglio di Amministrazione/Amministratore il presente Codice potrà essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di vigilanza e controllo.

6. Principi generali

Il Gruppo Vibeco impronta lo svolgimento delle proprie attività ai seguenti principi e valori generali di riferimento, l'osservanza dei quali costituisce, altresì, presupposto della prevenzione di condotte illecite da parte di qualsivoglia soggetto riconducibile alle Società del medesimo:

1. **legalità**: l'attività delle Società del Gruppo è improntata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti, in tutti i Paesi in cui si trovano ad operare. Queste si impegna affinché tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti – nonché il personale ed i funzionari di altre aziende con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente – osservino le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui si operi, nonché le regole organizzative e procedurali adottate dalle Società medesime;
2. **correttezza, imparzialità ed integrità**: tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni, decisi o attuati dalle Società e da soggetti agenti in nome e per conto dello stesso, devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di lealtà, trasparenza e verificabilità, nonché debitamente autorizzati e documentati nel rispetto delle procedure aziendali.

3. Il Gruppo rifiuta e censura qualsiasi comportamento non uniformato a quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento sia stato dall'agente realizzato a vantaggio o nell'interesse di Società dello stesso o nella convinzione di arrecare un vantaggio alle medesime;
4. trasparenza: le trattative d'affari ed i rapporti con ogni interlocutore, istituzionale e commerciale, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. In particolare, nell'ambito dei rapporti con soggetti esterni, pubblici o privati, è vietata la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza ed ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto. Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.
5. assenza di conflitti di interesse: il Gruppo previene l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto di Società del medesimo;
6. leale concorrenza: il Gruppo riconosce e persegue il valore della concorrenza improntata ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di ogni operatore e del mercato;
7. sicurezza e salute: il Gruppo garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad adottare tutte le iniziative e le misure preventive allo scopo individuate come necessarie ed opportune con riferimento ai luoghi di lavoro, ivi compresi, ove se ne verificano le condizioni, i cantieri temporanei o mobili;
8. tutela ambientale: il Gruppo riconosce l'importanza della prevenzione anche in ambito ambientale, garantendo la compatibilità tra la propria attività e le esigenze ambientali ed impegnandosi, pertanto, al rispetto, per quanto di applicabilità, di ogni norma e disposizione legislativa a tutela dell'ambiente;
9. informazione e consapevolezza: il Gruppo si impegna ad un'effettiva diffusione al suo interno e nei confronti dei soggetti che con esso collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici.

7. Regole di comportamento

7.1. Comportamento dei componenti degli organi societari, del personale del Gruppo Vibeco e dei collaboratori

Il Gruppo Vibeco crede nella libera e leale concorrenza, le azioni delle relative Società sono pertanto informate all'ottenimento di risultati competitivi, che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'attività delle Società del Gruppo deve essere esercitata secondo corretti principi economici e corrette regole di mercato, in leale competizione con i concorrenti e nel costante rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria

alla politica aziendale del Gruppo ed è vietata ad ogni soggetto che agisce per le relative Società.

Tutte le azioni, operazioni e transazioni devono essere lecite, correttamente registrate ed autorizzate, anche allo scopo di rendere possibile ogni verifica e controllo circa l'attuazione dei modelli decisionali ed applicativi previsti.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti le Società e del Gruppo e le loro attività, la cui gestione dovrà conformarsi ai necessari obblighi di riservatezza e tutela del *know-how* aziendale, devono essere veritiere, chiare, verificabili.

Ogni comunicazione ed informazione indirizzata al pubblico, deve essere riservata alla funzione a ciò espressamente preposta e deve essere improntata ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

Le Società, il personale ed i collaboratori delle stesse devono tenere comportamenti corretti nelle attività commerciali di interesse del Gruppo e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Gruppo può giustificare una condotta dei vertici, di qualsiasi soggetto dipendente o di qualsiasi collaboratore che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

Tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo sono tenuti a valutare possibili situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni, all'interno ed all'esterno del Gruppo Vibeco, astenendosi dal compiere atti in tali situazioni nell'ambito della propria attività.

Tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo devono osservare gli obblighi di legge loro imposti.

Tali medesimi soggetti, inoltre, in particolare se a qualsiasi titolo coinvolti nella formazione del bilancio, sono obbligati ad applicare ogni prevista disposizione normativa concernente la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Ogni informazione, conosciuta per il titolo o la funzione svolta nell'ambito delle attività di una Società del Gruppo, deve considerarsi riservata in quanto patrimonio della stessa.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a salvaguardare con diligenza il patrimonio aziendale, custodendone i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche ed i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, il *know-how* aziendale, nel rispetto delle politiche della relativa Società, ed altresì ad utilizzare beni e strumenti aziendali nel rispetto delle procedure e delle disposizioni esistenti, non facendone o consentendo a terzi di farne alcun uso improprio o illegittimo.

Tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo devono fornire la massima collaborazione agli organismi di controllo e non ostacolare in alcun modo le relative attività di verifica e/o revisione, siano esse svolte da organi sociali, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, o da altri soggetti incaricati.

7.2. Rapporti con soggetti esterni pubblici o privati

I rapporti delle Società del Gruppo con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza,

trasparenza e verificabilità.

Ogni attività, nel rispetto dei principi generali di comportamento, dovrà inoltre ispirarsi alla massima correttezza e completezza delle informazioni, alla legittimità sotto il profilo formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili e ciò secondo le disposizioni vigenti.

Non è consentito dare o promettere a terzi denaro o altre utilità in qualunque forma e secondo qualsiasi modalità, anche indiretta, per favorire la società o terzi.

È altresì vietato ricevere o farsi promettere, per sé o per altri, tali dazioni al fine di avvantaggiare terzi nei rapporti con Società del Gruppo.

Non è ammessa alcuna forma di regalia che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, che sia violativa del regolamento in essere, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

Nei confronti, in particolare, di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

I rapporti con le pubbliche amministrazioni e le Autorità in generale sono riservati alle funzioni a ciò espressamente preposte ed improntati ai principi di trasparenza e leale cooperazione, preservando la reciproca indipendenza.

Le Società del Gruppo non erogano contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

Chiunque del personale, nell'esercizio dell'attività, riceva richieste o offerte, siano esse esplicite o implicite, di denaro o altre utilità, deve segnalarlo tempestivamente agli organi competenti e conseguentemente sospendere ogni relazione con i soggetti interessati in attesa di istruzioni dalla relativa Società.

7.3. Rapporti con clienti e committenti

Il Gruppo Vibeco impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente nel rispetto degli impegni assunti.

Nei rapporti con la clientela e la committenza la società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

7.4. Rapporti con fornitori ed appaltatori

Le relazioni con i fornitori e con gli appaltatori delle Società del Gruppo, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e

sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Ente.

Le Società del Gruppo si avvalgono di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità alla normativa vigente ed alle regole previste dal presente Codice.

7.5. Rapporti con il personale

Il Gruppo Vibeco ritiene elemento portante il supporto delle risorse umane, considerandolo principale fattore di affermazione e del raggiungimento di risultati per ogni impresa, ciò in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

La selezione e gestione del personale è improntata ai principi di non discriminazione e di criteri meritocratici, di competenza e capacità professionale.

È obiettivo primario quello di perseguire il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

Ogni dipendente e collaboratore deve operare lealmente, con professionalità e secondo buona fede, nel rispetto di ogni vigente obbligo normativo e contrattuale, nonché secondo le direttive impartite dalla Società e le disposizioni di cui al presente Codice.

8. Salute e sicurezza

L'attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce interesse fondamentale del Gruppo Vibeco, non potendo, in nessun caso, essere limitata o subordinata per ragioni di opportunità, convenienza o ritenute esigenze di produttività.

Qualsiasi evento lesivo dovuto ad infortunio sul lavoro costituisce per la Società un pregiudizio, anzitutto e fundamentalmente sotto il profilo umano e quindi anche organizzativo, gestionale ed economico.

Nell'ottica di concentrare ogni sforzo nella "prevenzione", pertanto, ciascuna Società del Gruppo Vibeco continuerà a garantire l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori (e ogni soggetto ad essi equiparato) sui luoghi di lavoro.

Le modalità di svolgimento di ogni prestazione lavorativa all'interno dell'azienda prevedono e dovranno prevedere anche per il futuro, la sussistenza di condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da assicurare una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Il Gruppo Vibeco fa proprio l'impegno affinché venga diffusa e consolidata tra tutti i

propri collaboratori ed eventuali appaltatori/subappaltatori/fornitori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

9. Tutela ambientale

La tutela dell'ambiente costituisce obiettivo primario del Gruppo Vibeco nell'ambito di una corretta gestione aziendale, in nessun caso subordinabile a logiche di ritenuta opportunità o convenienza economica, e per la quale si impone il ricorso a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, nella prospettiva del continuo miglioramento.

Le Società del Gruppo continueranno quindi a garantire la piena conformità della propria attività rispetto al complesso della normativa ambientale vigente, per quanto di applicabilità, attuando una politica ambientale volta a prevenire qualsivoglia forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, ed altresì orientata alla progressiva riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti della propria attività.

Il Gruppo Vibeco si impegna a diffondere e consolidare, sia al proprio interno che nei rapporti con soggetti esterni, una specifica sensibilità ed impegno per la protezione dell'ambiente, promuovendo comportamenti responsabili.

10. Misure di intervento

10.1. Prevenzione e controllo

In conformità alla normativa vigente e nell'ottica della programmazione ed organizzazione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, le Società del Gruppo Vibeco, sulla scorta di un sistema gestionale già operativo, provvedono ad individuare eventuali ulteriori misure organizzative e di conduzione dell'azienda che contribuiscano a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice da parte di qualunque soggetto ad essa riconducibile.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, le Società hanno adottato un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, le Società hanno adottato ed attuato misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

Le Società del Gruppo hanno altresì adottato specifiche modalità e procedure di verifica e controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisca per le stesse alle previsioni delle vigenti normative, ai principi ed alle regole di comportamento di cui presente Codice e ciò nell'ambito degli assetti aziendali e organizzati secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche attraverso l'operatività dell'Organismo di Vigilanza e controllo.

10.2. Sistema disciplinare e sanzioni

L'osservanza da parte dei dipendenti delle Società del Gruppo dei principi e delle previsioni di cui al presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.. La violazione di tali disposizioni da parte di personale delle Società potrà, pertanto, costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

Eventuali violazioni da parte di soggetti esterni, quali collaboratori, consulenti o lavoratori autonomi, delle disposizioni del presente Codice, in base alla loro gravità, potranno legittimare il recesso da parte delle rispettive Società dai rapporti contrattuali in essere con tali soggetti e potranno altresì essere ex ante individuate come causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'accertamento delle violazioni del presente Codice viene operato dai competenti organi delle Società del Gruppo investiti delle funzioni di controllo interne.

Il procedimento di contestazione delle violazioni, nonché quello tramite cui viene comminata la sanzione, sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni della Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) e degli accordi contrattuali in essere, per quanto applicabili. Nell'applicazione e graduazione delle sanzioni l'organo competente potrà tenere conto, in particolare: della gravità della condotta posta in essere, del tipo di illecito realizzato, di ogni circostanza sussistente al momento del comportamento censurato, ivi compresa la eventuale recidiva del soggetto interessato.